

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## ORDINE DEL GIORNO

**OGGETTO: Figli orfani, studenti ed inabili, titolari di pensione di reversibilità che percepiscono un piccolo reddito per attività lavorativa**

### IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 12 dicembre)

**VISTO** l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

**VISTO** l'articolo 22, comma 3, della legge n. 903 del 1965, che nel disciplinare il diritto alla pensione di reversibilità ha introdotto tra i requisiti richiesti il non svolgimento di "lavoro retribuito";

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1999, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 nella parte in cui prevede, per i figli infraventiseienni studenti, il diritto alla pensione di reversibilità subordinatamente alla mancanza di lavoro retribuito;

**RILEVATO** tuttavia che, nella citata sentenza, la Corte Costituzionale ha osservato *"che la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 4, 34, e 35 della Costituzione"*;

**CONSIDERATO** che, con riferimento ai figli orfani studenti, il diritto alla pensione di reversibilità si collega all'impossibilità per l'orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli studi e che il concetto di "lavoro retribuito" contenuto nella normativa vigente non può che riferirsi ad una normale prestazione stabile e duratura ritenendo esclusa un'attività lavorativa occasionale che non pregiudica il compimento degli studi;

**CONSIDERATO** altresì che, con riferimento ai figli orfani inabili, lo svolgimento di un'attività lavorativa svolta nell'ambito di un progetto di recupero psico-fisico, può condizionare la concessione e/o il mantenimento dell'erogazione della pensione di reversibilità;

**SOTTOLINEATA** la necessità di incentivare il più possibile la regolarizzazione del lavoro occasionale e l'emersione del lavoro nero;

**RILEVATO** che nell'ordinamento previdenziale sono presenti diverse tipologie di prestazioni – come ad esempio l'erogazione degli assegni familiari - la cui concessione, nel riferirsi al concetto di "vivenza a carico", utilizza specifici parametri reddituali,

### **INVITA**

gli Organi istituzionali e i Ministeri competenti a trovare una adeguata soluzione - interpretativa o legislativa - ai problemi riguardanti gli orfani studenti od inabili che, alla decorrenza della pensione di reversibilità o successivamente alla stessa, svolgano attività lavorative occasionali con minimo reddito con l'obiettivo di:

- privilegiare la permanenza della "*qualifica di studente*", sia al momento della liquidazione sia nel periodo della fruizione della pensione di reversibilità, nel mentre si svolgono attività lavorative che forniscono piccoli redditi,
- mantenere la "*qualifica di inabile*" nel mentre si svolgono attività lavorative, anche retribuite, nell'ambito di politiche di interventi di recupero fisico e psichico.

Visto:  
IL SEGRETARIO  
(F. Giordano)

Visto:  
IL PRESIDENTE  
(F. Lotito)

## **Allegato all'Ordine del Giorno CIV del 12 dicembre 2007**

### **CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

Commissione Prestazioni

### **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**OGGETTO: diritto alla pensione di reversibilità per figli studenti ed inabili che percepiscono piccoli redditi**

#### **PREMESSA**

La legge n. 903 del 1965 ha, all'articolo 22, disciplinato il diritto alla pensione di reversibilità.

Tra gli aventi titolo alla pensione di reversibilità figurano, tra gli altri, i figli minori, studenti od inabili dell'assicurato ovvero del pensionato deceduto.

L'applicazione della citata normativa, così come nel tempo è stata definita dall'Istituto con varie circolari applicative, ha evidenziato il manifestarsi di molteplici casi di iniquità sociale allorquando si è dovuta definire la compatibilità della pensione di reversibilità con l'attività lavorativa svolta dai figli studenti.

Ne sono testimonianza la presentazione di numerosi ricorsi amministrativi e giudiziari.

La Commissione Prestazioni ha ritenuto quindi necessario approfondire le varie problematiche oggetto dei medesimi ricorsi ripercorrendo il contenuto della normativa e formulando alcune ipotesi.

#### **LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' AI FIGLI STUDENTI ED INABILI**

Ai fini della presente analisi vengono presi in considerazione, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, soltanto quelli connessi al carico economico, iniziale e successivo alla decorrenza della prestazione, e alla sua definizione qualitativa e quantitativa.

a) Il requisito del carico

La riflessione riguarda particolarmente il diritto alla pensione di reversibilità:

- dei figli studenti (scuola media o professionale e università),
- dei figli inabili.

Per la concessione della prestazione (al momento cioè della decorrenza originaria) sono previsti particolari requisiti riferiti al momento del decesso del genitore:

- per i figli studenti e per i figli inabili la sussistenza a carico,
- per i figli studenti il mancato svolgimento di attività lavorativa.

Per il mantenimento del diritto alla pensione di reversibilità l'inizio di un'attività lavorativa dopo la liquidazione della prestazione comporta la sospensione della stessa.

b) sussistenza del carico e svolgimento di attività lavorativa.

Il figlio superstite si considera a carico della persona deceduta quando questi provvedeva a somministrare in maniera continuativa i necessari mezzi di sostentamento in denaro o in natura. Il mantenimento poteva anche non avvenire in via esclusiva ove si consideri ad esempio il caso di un familiare ricoverato in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di un ente.

Per quanto riguarda la prestazione di attività lavorativa retribuita si intende qualsiasi attività lavorativa redditizia, sia dipendente che autonoma, qualunque sia il reddito ricavato.

In aggiunta ai concetti fin qui espressi è utile ricordare che per quanto riguarda i figli inabili occorre fare riferimento ai figli che alla data del decesso del genitore si trovano per grave infermità fisica o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

## **L'APPLICAZIONE PRATICA**

Sempre più spesso nell'applicazione della normativa relativa alla concessione delle pensioni di reversibilità si verificano situazioni di palese iniquità soprattutto per quanto riguarda figli che svolgono piccole attività, lavori occasionali ovvero inabili che svolgono attività di recupero psicopedagogico ancorché minimamente remunerata.

I riflessi di palese iniquità che si sostanziano sia al momento della liquidazione (lo svolgimento di un lavoro estivo preclude per sempre il diritto alla pensione) sia nel corso della fruizione della prestazione (il medesimo svolgimento del lavoro estivo sospende l'erogazione della pensione magari di importo sensibilmente superiore al reddito percepito) hanno investito anche la Corte Costituzionale intervenuta con la sentenza n. 42 del 1999.

La Corte osserva, nella citata sentenza, che *“la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione”*.

A sua volta l’Istituto ha ritenuto che l’espressione “lavoro retribuito” contenuto nella norma possa essere intesa con riferimento ai redditi lavorativi che superano i limiti previsti per l’accertamento della vivenza a carico ai fini previdenziali, cioè il trattamento minimo mensile previsto per le pensioni a carico del regime generale maggiorato del 30 per cento.

La Corte ha riconosciuto peraltro che l’individuazione di criteri, anche reddituali, che salvaguardino ai fini del diritto la permanenza della qualifica di studente o di inabile, debba essere oggetto di specifico intervento “interpretativo o legislativo”.

Va ulteriormente sottolineato che la mancanza di riferimenti interpretativi o legislativi, in linea con le osservazioni della Corte, induce a comportamenti non in sintonia con l’obiettivo della progressiva regolarizzazione del lavoro occasionale e dell’emersione del lavoro nero.

## **LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE**

Per prevenire e ridurre gli effetti distorti e iniqui che sono stati illustrati è necessario definire criteri che sanciscano la compatibilità regolamentata della pensione di reversibilità (sia al momento della concessione che nel corso della sua fruizione) con l’attività svolta da figli studenti od inabili.

Su tale base è necessario sollecitare l’intervento legislativo per introdurre le necessarie modifiche normative con l’obiettivo di:

- privilegiare la permanenza della *“qualifica di studente”*, sia al momento della liquidazione sia nel periodo della fruizione della pensione di reversibilità, nel mentre si svolgono attività lavorative che forniscono piccoli redditi,
- mantenere la *“qualifica di inabile”* nel mentre si svolgono attività lavorative, anche retribuite, nell’ambito di politiche di interventi di recupero fisico e psichico.

La Commissione ritiene pertanto di proporre all’attenzione del Consiglio l’allegato ordine del giorno per l’esame e per le conseguenti deliberazioni.

5 dicembre 2007